

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO
A.S. 2026/2027**

Al Dirigente Scolastico

.....

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. () il _____ / _____ / _____ residente _____ insegnante di _____ (classe di concorso _____) immesso in ruolo ai sensi _____ con effettiva assunzione in servizio dal _____, ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, **dichiara:**

da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	Riservato al controllo d'ufficio
I -ANZIANITÀ DI SERVIZIO:			
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza(1) Punti 6 (comune) Punti 12 (sostegno) Non si valuta il servizio relativo all'anno in corso. Il servizio prestato su posto di sostegno è raddoppiato solo nella graduatoria dei docenti di sostegno.			
Al) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) Punti 6 (comune) Punti 12 (Titolari sostegno)			
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità (4): Per la mobilità d'ufficio: (4) a.s. 2025/2026 Punti 4 a.s. 2026/2027 Punti 5 a.s. 2027/2028 Punti 6 per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (4): Per la mobilità d'ufficio (4) Punti 3			
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) Per la mobilità d'ufficio: (4) a.s. 2025/2026 Punti 4 a.s. 2026/2027 Punti 5 a.s. 2027/2028 Punti 6 per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B): Per la mobilità d'ufficio (4) Punti 3			
B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente: -se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità Punti 0,5 -se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità Punti 1			

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1), B2), (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità: - Primo anno (escluso l'anno in corso) Punti 4 - Per il secondo anno Punti 4 - Per il terzo anno Punti 4 - Per il quarto anno Punti 5 - Per il quinto anno Punti 5			
--	--	--	--

- Per ogni anno dal sesto anno in poi per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia Punti 6			
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità e non nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) Punti 1			
Cl) per i docenti della scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B2), C) Punti 1,5 per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, C) Punti 3			
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) Punti 10			

-ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

Tipo di esigenza	Punti	Riservato al controllo d'ufficio
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) Punti 6		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 5		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro Punti 4		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) Punti 6		

II -TITOLI GENERALI (15):

Tipo di titolo	Punti	Riservato al controllo d'ufficio
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12		
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma Punti 5 (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea)		

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 3		
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1 ° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) Punti 1		
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31/12/2012-L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) Punti 5		

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) Punti 5		
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) Punti 1		
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all' anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame. Punti 1		
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. Punti 1 N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi ☐ È in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) ☐ Ha frequentato il corso metodologico ☐ Sostenuto la prova finale		
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. Punti 0,5 N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale.		

<i>N.B. i titoli relativi a B), C), D), E), F), G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10. Sono quindi esclusi dal punteggio la lettera A – concorso (12pp.) – e la lettera H – esami di stato (fino a 3 punti) che si possono aggiungere ai 10 punti fino ad un massimo conseguibile a 25 punti totali.</i>		
TOTALE PUNTI		

* Si allega una dichiarazione, conforme agli all. D), F)

**Si allegano i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):

Data _____

Firma

NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO

P R E M E S S A

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per il trasferimento a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restituzione in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Nel caso della mobilità d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero)	⇒	4 anni x 3 punti = 12
punti rimanenti 2 anni (valutati due terzi)	⇒	2/3 x 2 anni x 3 punti = 4
punti		
totale:	12 punti + 4 punti	⇒ 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio

derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d'ufficio, mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d'ufficio.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

N O T E

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell'art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la

manca prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e

IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicinore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.

E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.

Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99. Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo- primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

**DICHIARAZIONE PERSONALE
PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
(cancellare le voci che non interessano)**

Il/La sottoscritto/a

Nato/a

Prov.

il

residente a

Prov.

Via

Cap.

Email e numero di tel.

Email

numero tel.

Titolare (posto/classe di
concorso/sostegno)

Scuola di titolarità

Prov.

In assegnazione/utilizzo nel
corrente a.s. presso

Prov.

In esubero o senza sede

Prov.

SERVIZIO DI RUOLO

Anni _____ COMPLESSIVI nel ruolo della scuola DEL II GRADO A PARTIRE DALLA DECORRENZA ECONOMICA DEL RUOLO escluso l'anno in corso (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)

(6 PP. PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

N.B. Vanno indicati anche gli anni derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio di almeno 180 gg. nella scuola DEL II GRADO (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)

Gli anni prestati in scuole o plessi situati in piccole isole o in paesi in via di sviluppo vanno raddoppiati.

TOTALE PUNTEGGIO RUOLO _____

SERVIZIO DI RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA

Anni _____ derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio di almeno 180 gg. in altro ordine di scuola RISPETTO AL II GRADO (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)

(3 PP. PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Anni _____ di ruolo con decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio o coperti con servizio inferiore a 180 gg. (POSTO COMUNE O DI SOSTEGNO)

(3 PP. PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

TOTALE PUNTEGGIO DECORRENZA GIURIDICA _____

SERVIZIO SVOLTO IN UN DIVERSO RUOLO

Anni _____ di RUOLO COMPLESSIVI svolti nella scuola DI I GRADO (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)

(3 PP. PER ANNO SCOLASTICO)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Gli anni prestati in scuole o plessi situati in piccole isole o in paesi in via di sviluppo vanno raddoppiati.

Anni _____ di RUOLO COMPLESSIVI svolti nella scuola INFANZIA/PRIMARIA (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)

(3 PP. PER I PRIMI 4 ANNI E 2 PP. PER GLI ANNI SUCCESSIVI)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Gli anni prestati in scuole o plessi situati in piccole isole o in paesi in via di sviluppo vanno raddoppiati.

TOTALE PUNTEGGIO DI DIVERSO RUOLO _____

SERVIZI DI PRE-RUOLO

Anni _____ di PRE-RUOLO COMPLESSIVI svolti nella scuola DI II GRADO (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)

(4 PP. PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Gli anni prestati in **scuole o plessi situati in piccole isole vanno raddoppiati**

SERVIZI DI PRE-RUOLO

Anni _____ di **PRE-RUOLO COMPLESSIVI** svolti nella scuola **DI I GRADO (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)**

(3 PP. PER OGNI ANNO DI SERVIZIO)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Gli anni prestati in **scuole o plessi situati in piccole isole vanno raddoppiati.**

Anni _____ di **PRE-RUOLO COMPLESSIVI** svolti nella scuola **INFANZIA/PRIMARIA (POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO)**

(3 PP. PER I PRIMI 4 ANNI E 2 PP. PER GLI ANNI SUCCESSIVI)

ANNO SCOLASTICO	DAL	AL	SCUOLA

Gli anni prestati in **scuole o plessi situati in piccole isole vanno raddoppiati**

Attenzione: al servizio pre-ruolo svolto in diversi gradi di istruzione di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, è riconosciuto il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

TOTALE PUNTEGGIO PRE RUOLO _____

AUTOCERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 – art.15 della legge 16.01.2003)

Il/la sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011.

DICHIARA

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la/le persona/e cui intende ricongiungersi:

proprio stato civile _____

- comune di residenza del familiare a cui intende ricongiungersi _____

- il familiare vi risiede con decorrenza anagrafica dal _____

- relazione di parentela e nominativo della persona a cui intende ricongiungersi:

Numero dei figli di età inferiore ai 6 anni o ai 18 anni (entro il 31.12.2026)

	Cognome e nome	Data di nascita

TITOLI GENERALI

- Di essere vincitore di Concorso ordinario di cui al D.M. _____
- Relativamente alle lettere da b) a l) al titolo III del modello graduatoria interna allego la seguente documentazione:

- _____

- _____

- _____

- _____

DATA

Firma Dichiarante

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO BONUS

Io sottoscritto _____

dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi della tabella di valutazione Allegato 2 Tabella A)-A1-D) e Tabella B)-B1-D) per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità (1)

A tal fine dichiaro:

di essere stato titolare nell'anno scolastico _____ (2) presso la scuola

☐ di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall'ordinanza sulla mobilità **(3)**

oppure

☐ di aver presentato nell'ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art.13, comma 1 del CCNI sulla mobilità **(3)**

anno scolastico _____ scuola di titolarità _____

anno scolastico _____ scuola di titolarità _____

anno scolastico _____ scuola di titolarità _____

Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all'acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (4)(5)

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S. 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità

- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell'organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
- è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005

(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato

- (4) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e V dell'art13 comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005

(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato

(4) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e V

DICHIARAZIONE PERSONALE PER USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA ART.33 COMMI 5 E 7 L.104/92

Il/La sottoscritt_____ nat_ a _____ il _____
aspirante al trasferimento per l'anno scolastico _____ avendo chiesto di beneficiare della
precedenza prevista dall'art. 33 commi 5, 7 della legge 104/92, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28
dicembre 2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così come
modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 della legge
183/2011 :

- di avere il seguente rapporto di parentela: genitore/coniuge/figlio /sorella/fratello con il/la Sig.
_____, disabile in situazione di gravità, nat_ a _____
il _____ e residente/domiciliato nel comune di _____
dal _____;
- di prestare assistenza in qualità di referente unico al/alla Sig. _____ e
pertanto di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a ciò;
- che il/la Sig. _____ non è ricoverat_ a tempo pieno
presso istituti specializzati;
- che il/la Sig. _____ usufruisce di assistenza domiciliare da parte della ASL;
- di essere residente/domiciliat _ nel comune di _____ con il
soggetto disabile;
- di essere convivente con il soggetto disabile nel comune di _____ alla
via _____ corrispondente al distretto
subcomunale n° _____;
- di essere anagraficamente l'unico figlio/fratello/sorella del soggetto disabile in situazione di gravità in
grado di prestare l'assistenza;
- che il coniuge del suddetto disabile non è in grado di effettuare l'assistenza per ragioni esclusivamente
oggettive, come da documentazione allegata;
- di essere l'unico figlio /fratello/sorella del soggetto disabile in situazione di gravità in grado di prestare
l'assistenza in quanto in quanto _ altr_ fratell_/sorell_ come da dichiarazion_ allegat_ alla domanda di
trasferimento non _____ in grado di effettuare l'assistenza per ragioni esclusivamente oggettive;
- di essere l'unico referente ad aver chiesto di fruire per l'intero anno scolastico 2025-2026 dei 3 giorni di
permesso retribuito mensile per l'assistenza e che nessun altro parente o affine ne ha fruito nel
corrente anno scolastico ovvero di essere l'unico referente ad aver chiesto di fruire del congedo
straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Il/la sottoscritt_ comunicherà ogni variazione all'attuale situazione non oltre il decimo giorno antecedente il termine ultimo di comunicazione al SIDI come previsto dall'art. 4 dell'OM sulla mobilità.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

firma_____

**DICHIARAZIONE PERSONALE
PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITÀ
(cancellare le voci che non interessano)**

Il/La sottoscritto/a

Nato/a

Prov.

il

residente a

Prov.

Via

Cap.

Email e numero di tel.

Email

numero tel.

Titolare (posto/classe di concorso/sostegno)

Scuola di titolarità

Prov.

In assegnazione/utilizzo nel
corrente a.s. presso

Prov.

In esubero o senza sede

Prov.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e s.m.i., la seguente **anzianità di servizio** in base alla tabella relativa alla mobilità allegata al CCNI sulla mobilità:

CONTINUITÀ NELLA SCUOLA

È escluso l'anno in corso.

ANNI[illegible]

CONTINUITÀ NEL COMUNE

Gli anni non devono coincidere (e quindi essere precedenti) rispetto agli anni della continuità svolti nell'attuale scuola di titolarità

ANNI:

[illegible]

DICHIARAZIONE PERSONALE - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO

Il/la sottoscritto/a			
nato/a		Il	
residente a			
In via/piazza/n. civico			
☐ docente			

DICHIARO

Sotto la mia responsabilità, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00 come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 16/01/03 n. 3, ai fini dell'attribuzione del punteggio e per beneficiare delle specifiche disposizioni di legge, contenute nell'OM sulla mobilità del personale docente ed educativo a T.I. della scuola, e nel CCNI sulla mobilità:

di essere beneficiario/a delle precedenzae previste al seguente punto - **SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO**

☐	I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE	☐	1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
		☐	2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
☐	III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE	☐	1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
		☐	2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune.
		☐	3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
☐	V) ASSISTENZA	☐	ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'
		☐	ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'
		☐	ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
☐	VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI		

CHIEDO

Pertanto l'esclusione dalla graduatoria interna di istituto ai sensi della normativa vigente

ALLEGRO

- ☐ Documentazione e certificazione
- ☐ Le documentazioni e le certificazioni sono agli atti della scuola e vigenti alla data attuale

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (1)
(2)

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto

(3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V).

L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze online, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di

indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleggi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (3). Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (4).

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì riconosciuta, nell'ottennio, al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della ex dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra

distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (5).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (6)

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (7) e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).
3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione

cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (5), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (10) (11).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.

Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità si intende il comune sede di distretto.

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7)

In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'O.M. che regola i trasferimenti.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

I docenti beneficiari delle precedenza previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.

c) Il personale beneficiario delle precedenza di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

a) Le precedenza di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento.

b) Le precedenza di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, compresa l'individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.

c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all'esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

-
- 1) E' equiparato il personale perdente posto trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda.*
 - 2) L'obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno*
 - 3) I docenti che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell'istituto di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, devono indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della sede di organico.*
 - 4) I docenti della scuola dell'infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell'organico del medesimo, devono indicare, nell'apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede dell'organico di scuola dell'infanzia in cui hanno diritto alla precedenza*
 - 5) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.*
 - 6) La figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale*
 - 7) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile*
 - 8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).*
 - 9) Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all'OM relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.*
 - 10) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.*
 - 11) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.*

**DICHIARAZIONE PERSONALE
PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
TITOLI
(cancellare le voci che non interessano)**

Il/La sottoscritto/a

Nato/a

Prov.

il

residente a

Prov.

Via

Cap.

Email e numero di tel.

Email

numero tel.

Titolare (posto/classe di
concorso/sostegno)

Scuola di titolarità

Prov.

In assegnazione/utilizzo nel
corrente a.s. presso

Prov.

In esubero o senza sede

Prov.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e s.m.i., il possesso dei seguenti **titoli valutabili ai fini del TRASFERIMENTO** in base alla tabella relativa alla mobilità allegata al CCNI sulla mobilità (**è possibile cancellare le voci che non interessano**):

Per chi richiede solo o anche trasferimento per posti di sostegno: è obbligatorio indicare di essere in possesso del titolo specifico. Si precisa che NON È TITOLO VALUTABILE.

- Di aver conseguito un **TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE** per minorati della vista / udito / psicofisici / polivalente /Montessori il

Presso Scuola/Università/ATP/USR

Provincia/Regione

Voto

TITOLI VALUTABILI AI FINI DEL TRASFERIMENTO

i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), M) ed N) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti). Sono esclusi dal punteggio massimo il concorso (lettera A 12 pp.) e la partecipazione agli esami di stato anni 98/99 fino al 00/01 (lettera H fino a 3 punti) CHE SE POSSEDUTI SI SOMMANO i 10 pp.

A) SUPERAMENTO DI UN PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruolo di livello pari o superiore a quello di appartenenza (*lettera A della Tabella di valutazione*).

12 pp. (aggiuntivi al massimo dei 10 punti valutabili)

Si valuta un solo concorso. **NON SI VALUTANO** le SSIS/TFA/PAS o i concorsi riservati o straordinari (es. FIT o concorso infanzia e primaria straordinario)

Superamento del Concorso ordinario indetto con O.M./DDG

del

Provincia/Regione

posto/classe di concorso/ambito disciplinare

Voto Lingua inglese (scuola Primaria) SÌ NO

B) DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE in corsi post-laurea (*lettera B della Tabella di valutazione*).

5 pp. per ogni diploma di specializzazione conseguito.

Il punteggio va attribuito al solo personale in possesso di laurea

Sono valutati anche i diplomi di perfezionamento post-laurea qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

NON SI VALUTANO le SSIS/TFA/PAS o i diplomi di specializzazione per il sostegno.

- Di essere in **possesso della LAUREA** in

Conseguita Presso Università di

Voto

E dichiara di essere in possesso di

Diploma di specializzazione in
il

conseguito

Università di

Voto

Esami specifici per ogni materia SÌ NO

Esame finale SÌ NO

C) DIPLOMI UNIVERSITARI oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (*lettera C della Tabella di valutazione*).

3 pp. per ogni diploma conseguito.

Si valutano i Diplomi accademici di primo livello; laurea di primo livello o breve (es. laurea triennale); diploma ISEF.

Diploma universitario in

di durata

Conseguito il

Università di

Voto

D) CORSO DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER di durata non inferiore ad un anno.

1 punto per ogni corso conseguito.

Si valutano solo se annuali e se riferiti all'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (*lettera D della Tabella di valutazione*).

Corsi conseguiti entro il 2004/05

(sono valutati solo se annuali ma indipendentemente dalle ore e dai CFU)

Corso di perfezionamento/master annuale in

Conseguito il

Università di

Voto

Disciplina/ambito

Corsi conseguiti dal 2005/06 ad oggi

(sono valutati solo se annuali e se di almeno 1500 ore e 60 CFU)

Corso di perfezionamento/master annuale in

Conseguito il

Università di

Voto

Ore

CFU

Disciplina/ambito

E) DIPLOMI DI LAUREA oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (*lettera E della Tabella di valutazione*):

5 punti per ogni diploma conseguito.

Si valutano: Diploma di laurea di durata almeno quadriennale (vecchio ordinamento), compresa scienze motorie; diploma di laurea magistrale (specialistica); diploma accademico di secondo livello (accademia belle arti/conservatorio vecchio ordinamento).

Solo per i titolari di scuola primaria: il Diploma di Scienze della formazione primaria è valutato solo se di indirizzo diverso rispetto a quello eventualmente già posseduto.

Diploma di laurea in (se SFP specificare l'indirizzo infanzia o primaria)

Conseguito il	Università di	Voto
---------------	---------------	------

F) Dottorato di ricerca (lettera F della Tabella di valutazione).

5 pp.

Si valuta un solo dottorato.

Dottorato di ricerca in	conseguito il	Università di
-------------------------	---------------	---------------

G) Solo titolari scuola Primaria: frequenza di corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica (lettera G della Tabella di valutazione).

1 punto.

È valutato il corso solo se compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Si valuta un solo titolo.

Conseguito il	presso
---------------	--------

H) Partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al DPR 23.7.1998 n.323, DAL 98/99 e solo FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno. N. anni(lettera H della Tabella).

1 punto per ogni partecipazione (aggiuntivi al massimo dei 10 punti valutabili)

A.S. 98/99	scuola	in qualità di
------------	--------	---------------

A.S. 99/00	scuola	in qualità di
------------	--------	---------------

A.S. 00/01	scuola	in qualità di
------------	--------	---------------

M) CLIL. Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera conseguito esclusivamente all'Università. Certificazione del livello C1 del QCER.

1 Punto.

Corso metodologico **CLIL** frequentato il _____ Università di _____

_____ esame finale sostenuto con esito positivo il _____

N) CLIL. Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera conseguito esclusivamente. Non in possesso di Certificazione di livello C1. Competenza linguistica B2 NON certificata, ma con frequenza del corso e superato l'esame finale.

0,5 punti.

Ho svolto la parte metodologica del CLIL presso l'Università di _____

_____ esame finale sostenuto con esito positivo il _____

**DICHIARAZIONE CONFERMA E/O VARIAZIONE DATI
GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO**

**Al Dirigente Scolastico
Liceo "Virgilio- Redi" Lecce**

__l_sottoscritt____nat_a____il____

In servizio per il corrente anno scolastico presso codesto Istituto, in riferimento a quanto previsto dal C.C.N.I. triennio 2025/2028 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., consapevole delle responsabilità civili cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 come integrato dall'art. 15 della Legge 16/01/2003 n. 3 e modificato dall'art. 15 della Legge 12/11/2011 n.183,

DICHIARA

Che relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna di istituto:

- ☐ **NULLA E' VARIATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE;**

in particolare si confermano i dati per le esigenze di famiglia ed i titoli generali;

- ☐ **SONO VARIATE LE ESIGENZE DI FAMIGLIA;**

(compilare in questo caso il modello "Autocertificazione" – in particolare porre attenzione all'età dei figli, che non deve essere superiore ai 18 anni entro il 31/12/2026, e alle variazioni della residenza nei casi di ricongiungimento)

- ☐ **SONO VARIATI I TITOLI GENERALI;**

(compilare in questo caso il modello "Autocertificazione" indicando in nuovi titoli conseguiti)

DATA____/____/____

FIRMA
